

SPETTABILE MINISTERO DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DELLE ENTRATE DI

Oggetto:rimborso IRPEF sulla tassazione sulla capitalizzazione della pensione

ISTANZA

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente in _____,
Codice Fiscale _____, con riferimento all'oggetto espone quanto
segue:

PREMESSO CHE

1. Il sottoscritto ha lavorato alle dipendenze di _____
dal _____ al _____, ed è stato iscritto fin dall'assunzione al Fondo Pensioni
_____ ;
2. Il Fondo Pensioni suddetto rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 18 D. L.vo
124/93 quale "*Fondo preesistente*" in quanto istituito prima del 15 novembre 1992;
3. Il sottoscritto è stato iscritto al Fondo dall'assunzione avvenuta in data antecedente
il 28 aprile 1993 e che quindi, ai fini fiscali, ha la qualifica di "*vecchio iscritto*";
4. Che pertanto si rientra nell' ambito applicativo precisato dall' Agenzia delle Entrate,
con Risoluzione n. 186/E del 25 luglio 2007, che ha ritenuto che l' ambito applicativo
dell' art. 17 [ex art. 16] del TUIR si riferisse a:

"Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000

Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ossia per i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto articolo 13, comma 9, il previgente regime fiscale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19 (articolo 17 fino al 31 dicembre 2003), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Che lo Statuto del Fondo non consente l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante;
6. Che il Fondo suddetto è stato alimentato con contributi versati in parte dai lavoratori ed in parte dalla Banca, i quali contributi hanno prodotto il conseguente rendimento;
7. Che il sottoscritto ha percepito in data _____ la prestazione previdenziale erogata dal Fondo in forma di capitale anziché di rendita mensile;
8. Che tale capitalizzazione della pensione è stata erroneamente tassata dal sostituto d'imposta, che ha applicato i seguenti criteri, parzialmente difformi dalla legge;

- a. Base imponibile: è stata considerata come imponibile l' intera somma erogata, mentre per legge i contributi versati dal lavoratore (nei limiti del 4% della retribuzione annua) non sono assoggettabili ad imposta;
- b. Aliquota applicabile: è stata applicata l' aliquota derivante dal criterio della tassazione separata sull' intera somma, mentre per legge è necessario differenziare due aliquote diverse, poiché il capitale versato dal datore di lavoro per contributi andrà assoggettato a tassazione separata, mentre l' importo corrispondente al rendimento del capitale, andrà assoggettato alla aliquota fissa del 12,50%;

9. Che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 22 giugno 2011 n° 13642 ha riconosciuto quanto qui sostenuto, affermando il seguente principio di diritto:

"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)".

10. Che pertanto sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione da applicarsi sarà la seguente:

- a. I contributi versati al Fondo dal sottoscritto in quanto lavoratore saranno esenti da Irpef nei limiti del 4% della retribuzione annua in forza dell'art. 17 [ex art. 16] del TUIR, come peraltro pacificamente già riconosciuto dall' Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 novembre 2007, n. 324 che qui si trascrive:

"la scrivente ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'Ente istante laddove, in riferimento al regime di tassazione applicabile a tali somme erogate nella forma di un'indennità "una tantum" sostitutiva di pensione applica la disciplina fiscale contenuta nell'articolo 19, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 per la parte maturata dal 1° gennaio 2001, e la disposizione contenuta nel testo del previgente comma 2 dell'articolo 17 del TUIR, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. In particolare, l'abbattimento dell'imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000 si sostanzia nella decurtazione dell'importo dei contributi versati dal lavoratore. La nota 7 agosto 1991, n. 8/1802/90, del Ministero delle Finanze, chiarisce che le condizioni per la detassazione parziale dell'indennità maturata fino al 31 dicembre 2000 sussistono indipendentemente dal fatto che la contribuzione a carico del lavoratore ecceda o meno la soglia del 4%. Ciò vuol dire che la parte della contribuzione annua detassabile non può in ogni caso superare detta soglia e che l'eventuale quota parte eccedente va ricompresa nella base imponibile.

Infine, per quanto riguarda l'ulteriore condizione consistente nell'assenza, negli statuti dei fondi o casse di previdenza, di clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante, la scrivente ritiene che il medesimo requisito è soddisfatto anche in presenza di clausole che prevedono anticipazioni per causalità specifiche (quali l'acquisto o la manutenzione dell'alloggio come rappresentato nell'istanza). Infatti, come chiarito nella citata nota n. 8/1802/90 del 1991 del Ministero delle Finanze lo "scopo del legislatore, nel porre la limitazione, è stato soltanto quello di evitare possibili elusioni o collusioni intese ad accantonare quote di retribuzione detassata da ridistribuire periodicamente - alla stregua di una normale mensilità - nella forma dell'anticipazione di indennità di fine rapporto".

- b. I contributi versati dall'azienda, nel loro valore capitale, saranno soggetti a tassazione separata (come peraltro qui avvenuto e che non viene contestato);
- c. Il cosiddetto "rendimento" del suddetto capitale sarà assoggettato alla ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della l. 482/1985 come ritenuto dalla suddetta sentenza delle Sezioni Unite.

Si allega alla presente il prospetto contabile di quanto richiesto.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

CHIEDE

a codesto Spett.le Ufficio che venga disposto il **rimborso** della somma di €,..= (...../..), quale maggiore imposta Irpef pagata, in quanto **indebitamente** trattenuta oltre agli interessi di legge (maturati e maturandi) e alla rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento della capitalizzazione della pensione e fino alla data del soddisfo.

Il sottoscritto rimane in fiduciosa attesa dell'accoglimento dell'istanza dovendo, nella non creduta ipotesi di una mancanza del rimborso, adire, suo malgrado, decorsi novanta giorni dalla ricezione del presente atto, il giudice tributario nei modi e nei termini di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. nr. 546/92 con aggravio delle spese processuali.

In fede.

Si allegano:

- 1) Prospetto di liquidazione della capitalizzazione della pensione;
- 2) Mod. CUD (redditi);
- 3) Sentenza Cassazione SS.UU. 22 giugno 2011 n° 13642;
- 4) Statuto del Fondo Pensioni;
- 5) Prospetto contabile del chiesto

..... ,

.....